

# IL DIRITTO PENALE COME ESPRESSIONE DELLO SPIRITO OGGETTIVO NEL PENSIERO DI GEORG WILHELM HEGEL

Gabriele Civello

«Disprezza pure intelletto e scienza,  
supremi tra tutti i doni dell'uomo —  
così ti sei consegnato al diavolo  
e non hai scampo alla perdizione».

[W. GOETHE, *Faust*, I, 1851-52, 1866-67  
cit. in G.W.F. HEGEL, *Lineamenti di filosofia del diritto*, prefazione]

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. — 2. Il diritto come Spirito oggettivo: la critica al contrattualismo e all'utilitarismo politico. — 3. Diritto e legge quale espressione della razionalità e dell'ordine intrinseci al reale. — 4. Il fatto illecito tragguardato con la lente dello Spirito oggettivo. — 5. Una teoria della pena come espressione dello Spirito oggettivo. — 6. Considerazioni conclusive.

**1. Considerazioni introduttive.** — Come noto, nel pensiero di Georg Wilhelm Friedrich HEGEL (1770 – 1831), alla luce della somma tripartizione tra scienza della **Logica**, filosofia della **Natura** e filosofia dello **Spirito**, la materia del diritto è destinata ad essere principalmente trattata all'interno della terza disciplina (*Philosophie des Geistes*) e, in particolare, della parte riguardante lo Spirito oggettivo.

**1.1. La Logica**, intesa come pensiero del pensiero (*Denken des Denkens*) e identificata da Hegel con la Metafisica o scienza dell'essere<sup>1</sup>: «è la scienza dell'*idea pura*, cioè dell'*idea nell'elemento astratto del pensiero*»<sup>2</sup>, «scienza delle *cose colte in pensieri*»<sup>3</sup>. In breve: la

---

<sup>1</sup> Sull'identificazione hegeliana tra Logica e Metafisica, cioè tra pensiero ed essere, cfr. L. LUGARINI, *Introduzione a G.W.F. HEGEL, Scienza della logica*, Bari, 2016, VII ss.; proprio unificando il concetto del pensiero con l'in sé e per sé della realtà, Hegel intende superare il dualismo kantiano tra fenomeni e cose in sé. Più in generale, si rinvia a G.W.F. HEGEL, *Lezioni sulla storia della filosofia*, Bari, 2009, 453 s.s., in cui la "missione" della filosofia moderna viene, per l'appunto, identificata nella conciliazione tra essere e pensiero.

<sup>2</sup> G.W.F. HEGEL, *Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio* (ed. 1830), § 19.

<sup>3</sup> *Ibidem*, § 24; alla logica, dopo la *Fenomenologia dello Spirito* (1807), Hegel dedicò la celebre opera *Scienza della logica*, pubblicata tra il 1812 e il 1816 come raccolta delle lezioni presso il Ginnasio di Norimberga; ricordiamo che al 1817 risale la prima edizione dell'*Enciclopedia* contenente le lezioni presso l'università di Heidelberg. In merito all'ontologia della soggettività nello Hegel antecedente e coevo alla *Fenomenologia*, cfr. F. CHIEREGHIN, *Dialettica dell'assoluto e ontologia della soggettività in Hegel. Dall'ideale giovanile alla Fenomenologia dello spirito*, Trento, 1980, *passim*.

Logica è «la scienza dell'Idea in sé e per sé»<sup>4</sup>, suddivisa in dottrina dell'Essere, dell'Essenza, del Concetto e dell'Idea<sup>5</sup>.

**1.2. La Natura**, intesa come un Tutto vivente (*lebendiges Ganzes*<sup>6</sup>), è «l'Idea nella forma dell'Alterità»<sup>7</sup> e della Esteriorità caratterizzata da necessità e accidentalità<sup>8</sup>, venendo studiata dalla Meccanica, dalla Fisica e dalla Fisica organica.

**1.3. Lo Spirito**, infine, è «l'Idea che ritorna entro sé a partire dalla propria Alterità»<sup>9</sup>; non si tratta più, dunque, dell'Idea astratta, in sé e per sé, della Logica, la quale non “conosceva” ancora l'alterità; né si tratta dell'Idea di Natura, interamente gettata in tale alterità unilaterale. Lo Spirito, di contro, è una Idea che torna entro sé “dopo”<sup>10</sup> l'alterità stessa; esso rappresenta la Verità e il Fine ultimo della Natura, costituisce la vera Realtà dell'Idea<sup>11</sup> e ha, in definitiva, come propria essenza la Libertà.

**1.4.** Uno studio preliminare sullo Spirito è contenuto nella *Fenomenologia dello spirito* (1807), in cui Hegel afferma essere lo Spirito nient'altro che il **movimento del conoscere** nella sua forma più alta della *coscienza*, quest'ultima essendo articolata in “coscienza”, “auto-coscienza”, “ragione” e, per l'appunto, “Spirito”, cui seguono infine la religione e il sapere assoluto.

Fra gli intenti principali della *Fenomenologia* vi è quello di mostrare che la verità non è *sostanza* – vista da Hegel come un elemento di negatività – bensì è *soggetto*, vale a dire il togliimento (*Aufhebung*) della differenza tra la cosa e il concetto, il superamento della disequaglianza tra la coscienza e il suo oggetto; togliimento e superamento che non sono operati dal sapere *dall'esterno* della coscienza, ma è la stessa coscienza che, nel suo sviluppo e nel suo percorso, toglie e supera la predetta differenza<sup>12</sup>. In particolare, proprio sfociando dalla ragione allo Spirito, la coscienza non si vede finalmente più come puro soggetto individuale e autoreferenziale, bensì, al contempo, come parte di quel Tutto etico che è la comunità politica.

---

<sup>4</sup> G.W.F. HEGEL, *Enciclopedia*, cit., § 18.

<sup>5</sup> F. CHEREGHIN, *Rileggere la “Scienza della logica” di Hegel*, Roma, 2011, 155: «Secondo Hegel, il compito della logica è di portare lo spirito a sapere se stesso. “Il punto di maggior rilievo” per la natura dello spirito è “come lo spirito sa se stesso”. Il “se stesso” dello spirito, nel suo senso più proprio, è costituito dal *logos* e il “come” lo spirito giunge a sapere se stesso è determinato dalle dinamiche del *logos*. [...] A tale consapevolezza può accedere solo uno sguardo purificato dal passaggio attraverso le regioni infere e purganti della *Fenomenologia*. Questo sguardo non ha che da cogliere *come* il pensiero si auto-organizza, dispiegando in sé da se stesso la propria potenza formatrice e creatrice».

<sup>6</sup> G.W.F. HEGEL, *Enciclopedia*, cit., § 251.

<sup>7</sup> *Ibidem*, § 18 e § 247.

<sup>8</sup> *Ibidem*, § 248.

<sup>9</sup> *Ibidem*, § 18.

<sup>10</sup> Ovviamente, non in senso cronologico, bensì speculativo.

<sup>11</sup> G.W.F. HEGEL, *Enciclopedia*, cit., § 251.

<sup>12</sup> L. ILLETTERATI, P. GIUSPOLI, G. MENDOL, *op. cit.*, 74-75.

1.5. Nel § 378 della *Enciclopedia delle scienze filosofiche*, nell'introduzione alla filosofia dello Spirito, Hegel afferma che «il fine essenziale di una Filosofia dello Spirito può essere soltanto quello di introdurre nuovamente il Concetto nella conoscenza dello Spirito, per la qual cosa occorre quindi anche riscoprire il senso di quei *libri aristotelici*»<sup>13</sup>, vale a dire i libri del *De anima* di Aristotele che, «con le sue trattazioni degli aspetti e degli stati particolari dell'anima, restano sempre l'opera più importante sull'argomento, o l'unica che presenti al riguardo un interesse speculativo»<sup>14</sup>. In particolare, «la conoscenza dello Spirito è la conoscenza più concreta, e pertanto la più alta e più difficile. *Conosci te stesso* [...] ha piuttosto il significato della conoscenza della verità dell'uomo e della Verità in sé e per sé: significa la conoscenza dell'Essenza stessa come Spirito»<sup>15</sup>.

1.6. All'interno dello Spirito, poi, Hegel individua le tre forme dello Spirito **soggettivo**, lo Spirito **oggettivo** e lo Spirito **assoluto**<sup>16</sup>:

1.6.1. il primo (**Spirito soggettivo**) è lo Spirito finito nella forma della *relazione a se stesso*, o essere-presso-sé<sup>17</sup>, e viene studiato *in sé* dall'antropologia, *per sé* dalla fenomenologia dello spirito, *entro sé* dalla psicologia<sup>18</sup>;

1.6.2. il secondo (**Spirito oggettivo**) è lo Spirito finito «nella forma della *Realità* come di un *mondo* che lo Spirito deve produrre e produrre, e nel quale la Libertà è come Necessità data»<sup>19</sup>;

1.6.3. il terzo (**Spirito assoluto**) è lo Spirito «*nell'Unità, essente-in-sé-e-per-sé* ed eternamente producentesi, dell'Oggettività dello Spirito e della Sua Idealità o Concetto: qui lo Spirito è nella sua Verità assoluta»<sup>20</sup> e, sostanzialmente, si identifica con Dio, trovando espressione nell'arte<sup>21</sup>, nella religione rivelata, nella filosofia in senso più stretto e nobile, intesa cioè come elevazione nella Forma assoluta.

---

<sup>13</sup> G.W.F. HEGEL, *Enciclopedia*, cit., § 378.

<sup>14</sup> *Ibidem*.

<sup>15</sup> *Ibidem*, § 377.

<sup>16</sup> Sul punto, cfr. F.A. LAMAS, *Hegel y la disolución de la tradición de la ley natural. El apogeo del gnosticismo moderno*, in *Prudentia Iuris* N° 80, 2015, 149 ss.

<sup>17</sup> G.W.F. HEGEL, *Enciclopedia*, cit., § 385.

<sup>18</sup> Tra le pieghe dello Spirito soggettivo si potrebbe, probabilmente, edificare una *teoria del reo* secondo i dettami hegeliani, tema che tuttavia esula dal perimetro del presente studio, dedicato allo Spirito oggettivo.

<sup>19</sup> G.W.F. HEGEL, *Enciclopedia*, cit., § 385; cfr. § 483: «Lo Spirito oggettivo è l'Idea assoluta, ma soltanto come Idea assoluta essente-*in-sé*. Poiché con ciò lo Spirito oggettivo si trova sul terreno della Finitezza, la sua Razionalità reale conserva in sé l'aspetto della fenomenicità esteriore».

<sup>20</sup> *Ibidem*, § 385.

<sup>21</sup> All'arte Hegel dedica numerose riflessioni, molte delle quali raccolte da Heinrich Gustav Hotho (1802-1873) nelle *Lezioni di estetica* (1823); inoltre, si veda oggi il c.d. *Manoscritto della "Bibliothèque Victor Cousin"* (pubblicato in Italia a cura di Dario Giugliano), contenente gli appunti del corso tenuto da Hegel a Berlino nell'anno accademico 1822/1823, e ritrovato tra le carte del filosofo e storico della filosofia francese Victor Cousin (1792-1867). Come noto, Hegel aveva in mente di pubblicare un'opera sistematica e completa di filosofia dell'arte, mai giunta però a compimento e mai pubblicata. Di arte, poi, il filosofo tedesco parla nella *Fenomenologia dello spirito*, parte VII, nonché nei §§ 556 e ss. della *Enciclopedia*, per l'appunto all'interno della

A tal proposito, va precisato che, per Hegel, non esistono tre “Spiriti” distinti e differenti tra loro, ma **un solo Spirito** che trova diverse forme di espressione e di manifestazione; anzi, è proprio il sapere intellettuale “separante” che pretende di frantumare lo Spirito nelle diverse facoltà, forze e attività, mentre il sapere razionale e “unificante” dello Spirito esige la riconduzione dello stesso ad una *unità vivente*<sup>22</sup>.

**1.7. Concentrando l’attenzione sullo Spirito oggettivo** – connesso ad un’idea di Diritto inteso non già come «diritto giuridico (*juristische Recht*) in senso stretto, bensì come ciò che abbraccia l’esistenza di *tutte* le determinazioni della Libertà»<sup>23</sup> – Hegel individua tre forme di *objektive Geist*:

**1.7.1. il diritto astratto**<sup>24</sup>, ossia in senso formale, comprendente la proprietà, il contratto e il diritto contro il fatto illecito, in cui l’individuo libero è soltanto *persona*<sup>25</sup>;

**1.7.2. la moralità** (*Moralität*), in cui l’individuo è *soggetto*, cioè volontà riflessa entro sé, considerata sotto le nozioni di proposito (*Vorsatz*), intenzione e benessere (*Absicht und Wohl*), Bene e Male (*Gute und Böse*);

**1.7.3. l’eticità** (*Sittlichkeit*), vero compimento dello Spirito oggettivo, in cui vengono rimosse e superate le unilateralità dello Spirito soggettivo, del diritto astratto e della moralità, approdando così alla «Libertà soggettiva come volontà razionale in sé e per sé universale [...]. Libertà autocosciente divenuta *Natura*»<sup>26</sup>.

Come si legge ai §§ 142 e 144 dei *Lineamenti di filosofia del diritto*, «l’eticità è l’idea della libertà, idea intesa come il bene vivente, il quale ha nell’autocoscienza il suo sapere, volere, e ha la sua realtà grazie all’agire dell’autocoscienza, così come questa ha nell’essere

---

trattazione dello Spirito assoluto, inteso come identità tra Concetto e Realtà. In Italia, cfr. M. FARINA, A.L. SIANI, *L’estetica di Hegel*, Bologna, 2014, *passim*.

<sup>22</sup> G.W.F. HEGEL, *Enciclopedia*, cit., § 379.

<sup>23</sup> G.W.F. HEGEL, *Enciclopedia*, cit., § 486; cfr. § 382, per cui «l’Essenza dello Spirito è la Libertà». Fin dalla celebre epistola inviata da Hegel a Schelling dallo *Stift* di Tubinga, il filosofo tedesco dichiarò che la più importante eredità del pensiero kantiano, volano per il futuro della filosofia occidentale, sarebbe stata rappresentata dal concetto di Libertà, considerato che il ponte dal condizionato all’incondizionato (L. ILLETTERRATI, P. GIUSPOLI, G. MENDOLA, *Hegel*, Roma, 2017, 28). Anche nel commento al § 33 dei *Lineamenti di filosofia del diritto*, Eduard Gans così annota: «Quando noi parliamo di diritto, non vogliamo dire meramente il diritto civile, che si intende comunemente sotto questo nome, bensì moralità, eticità e storia del mondo».

<sup>24</sup> Il “diritto astratto” è il “luogo” nel quale il pensiero hegeliano eredita gran parte del pensiero giuridico di matrice kantiana (F.A. LAMAS, *Hegel y la disolución de la tradición de la ley natural*, cit., 150); d’altra parte, scopo dichiarato di Hegel è quello di superare il vuoto e “freddo” formalismo etico kantiano (già in G.W.F. HEGEL, *Le maniere scientifiche di trattare il diritto naturale*, Milano, 2016, 273 ss.): sulla critica hegeliana alla libertà astratta dei moderni (soprattutto Rousseau e Kant), intesa come libertà puramente *negativa*, cfr. F.A. LAMAS, *Ensayo sobre el orden social*, Instituto de Estudios Filosóficos “Santo Tomás de Aquino”, Argentina, 1990, 150 ss., 212 ss.

<sup>25</sup> Cfr. G.W.F. HEGEL, *Enciclopedia*, cit., § 487: «Nell’immediatezza della sua libertà essente per se stessa, lo spirito è un *singolo*, il quale però sa la propria singolarità come volontà assolutamente libera. Così lo spirito è *persona*, è il saper-si di questa libertà. Tale saper-si, in quanto è entro sé *astratto e vuoto*, ha la propria particolarità e il proprio riempimento non ancora in se stesso, bensì in una *cosa* esteriore».

<sup>26</sup> *Ibidem*, § 513.

etico la sua base essente in sé e per sé e il suo fine motore – *il concetto della libertà divenuto mondo sussistente e natura dell'autocoscienza* [...]. L'*ethos* oggettivo, che interviene in luogo del bene astratto, è la sostanza *concreta* grazie alla soggettività *come forma finita*<sup>27</sup>. Per Hegel, poi, le tre forme di *Sittlichkeit* sono date dalla famiglia, dalla società civile<sup>28</sup> e dallo Stato.

Le tre forme di Spirito oggettivo – diritto astratto, moralità ed eticità, per l'appunto – non sono altro che *gradazioni* dello sviluppo dell'idea della volontà libera in sé e per sé<sup>29</sup>; quanto all'eticità, si tratta della forma più universale e al contempo più concreta dello Spirito oggettivo, in quanto essa non si arresta al puro diritto formale – astratto, per l'appunto – ma porta con sé tutte le determinazioni concrete dello spirito e dell'eticità<sup>30</sup>, abbracciando quel Tutto che è unica garanzia della massima concretezza del sapere<sup>31</sup>.

Come afferma Giuliano Marini nella sua *Premessa* italiana ai *Lineamenti di filosofia del diritto*, «la filosofia pratica hegeliana, esposta nella *Filosofia del diritto*, è quindi il risultato del divenire dello spirito universale, in una delle sue sfere. È la filosofia dello spirito oggettivo, che sta in rapporto dialettico con le altre parti della filosofia: con la logica, con la filosofia della natura, e, all'interno della filosofia dello spirito, con la filosofia dello spirito soggettivo e con la filosofia dello spirito assoluto»<sup>32</sup>.

In particolare, va rimarcato il nesso tra filosofia del diritto e logica, ben evidenziato da Hegel nella *Prefazione* alla filosofia del diritto: essendo la *Philosophie des Rechts* una forma di sapere scientifico e razionale<sup>33</sup>, essa postula *in toto* la *Scienza della logica* e le sue regole speculative generali, contro quelle teorie giuridiche moderne che, gettati via il metodo e il

---

<sup>27</sup> G.W.F. HEGEL, *Lineamenti di filosofia del diritto*, Bari, 2022, §§ 142 e 144, 133.

<sup>28</sup> Come segnalato in F.A. LAMAS, *Ensayo sobre el orden social*, cit., 180, è proprio con Hegel che il piano della società civile comincia a distaccarsi dalla sfera più generale della politicità.

<sup>29</sup> *Ibidem*, § 33, 45; così commenta il § 33 Eduard Gans: «La moralità, come il precedente momento del diritto formale, sono ambedue astrazioni, la cui verità è soltanto l'eticità. L'eticità è così l'unità della volontà nel suo concetto e della volontà del singolo, cioè del soggetto. [...] Lo Stato è soltanto il terzo, l'eticità, e lo spirito, nel quale ha luogo la prodigiosa unificazione dell'autonomia dell'individualità e della sostanzialità universale. Il diritto dello Stato è pertanto più alto che altri gradi: esso è la libertà nella di lei più concreta configurazione, la quale ancora ricade sotto la suprema assoluta verità dello spirito del mondo».

<sup>30</sup> G.W.F. HEGEL, *Lineamenti di filosofia del diritto*, cit., § 30, 43.

<sup>31</sup> Sui rapporti tra totalità e concretezza, cfr. F.A. LAMAS, *Dialéctica y concreción del derecho*, Instituto de Estudios Filosóficos "Santo Tomás de Aquino", *Circa Humana Philosophia*, Buenos Aires, 2022, *passim*.

<sup>32</sup> G. MARINI, *Premessa del traduttore alla prima edizione*, in G.W.F. HEGEL, *Lineamenti di filosofia del diritto*, cit., XV.

<sup>33</sup> Sin da *Le maniere scientifiche di trattare il diritto naturale* (pubblicato e tradotto in Italia da C. Sabbatini), il filosofo tedesco lamentava la tendenza del tempo a studiare il diritto in modo filosofico, ossia in modo non scientifico, non razionale, non oggettivo; a fronte di ciò, Hegel replica che «il compimento della scienza [e quindi anche della scienza del diritto: n.d.r.] richiede che l'intuizione e l'immagine siano unite con l'elemento logico e accolte nel puramente ideale; richiede altresì che la scienza separata, eppure autentica, sia privata della sua singolarità e che il suo principio sia conosciuto in base alla propria superiore connessione e necessità e che, proprio così, essa venga liberata del tutto» (G.W.F. HEGEL, *Le maniere scientifiche di trattare il diritto naturale*, cit., 221-223).

linguaggio della logica razionale, parlano «*arbitrariamente, movendo dal cuore, dalla fantasia, dall'intuizione accidentale*»<sup>34</sup>. Il filosofo tedesco depreca, quindi, la tendenza del suo tempo a riconoscere nella natura e nella fisica un principio razionale e, invece, ad espellere il mondo etico-giuridico al di fuori del perimetro logico-razionale, oltre che fuori dalla sapienza divina<sup>35</sup>. È questa la ragione per la quale i *Lineamenti di filosofia del diritto* si aprono con l'affermazione per cui «la scienza del diritto è una parte della filosofia»<sup>36</sup>: se la filosofia è scienza razionale, la scienza giuridica – proprio in quanto *razionale* – non può che essere una “branca” della filosofia stessa, abbeverandosi alle fonti del sapere speculativo e metafisico.

\*\*\*\*\*

Nella presente trattazione non affronteremo tanto l'indagine di Hegel sulla natura e la struttura dell'azione umana<sup>37</sup>, oggetto delle analisi sulla **Moralità**<sup>38</sup> e confluente nelle odierne riflessioni sul *dolo* e sulla *colpa*<sup>39</sup>; ci soffermeremo, invece, sulle “conseguenze teoriche” che, rispetto alla materia penale, sono prodotte dalla disamina hegeliana sul **Diritto astratto** e sulla **Eticità**.

---

<sup>34</sup> G.W.F. HEGEL, *Lineamenti di filosofia del diritto*, Bari, 2022, *Prefazione*, 4; cfr. anche il § 31: «Il metodo secondo il quale nella scienza il concetto si sviluppa movendo da se stesso ed è soltanto un *immanente* progresso e produzione delle sue determinazioni – e secondo il quale l'avanzamento non avviene grazie all'asseverazione che ci siano diversi rapporti, e poi grazie all'*applicazione* dell'universale a tale materia accolta da altrove –, è qui presupposto in pari modo dalla logica».

<sup>35</sup> *Ibidem*, 7.

<sup>36</sup> *Ibidem*, § 2, 19: «La scienza del diritto è una parte della filosofia. Essa deve quindi sviluppare dal concetto l'*idea*, come quella che è la ragione di un oggetto, o, ciò che è lo stesso, deve guardare all'immanente proprio sviluppo della cosa stessa. [...] Il concetto del diritto, quindi, quanto al suo *divenire* cade al di fuori della scienza del diritto, la sua deduzione è qui presupposta ed esso è da assumere come *dato*».

<sup>37</sup> Di recente, cfr. G. BATTISTONI, *Azione e imputazione in G.W.F. Hegel alla luce dell'interpretazione di K.L. Michelet*, Napoli, 2020, *passim*.

<sup>38</sup> Si tratta dei §§105-141 dei *Lineamenti di filosofia del diritto*, nonché dei §§ 503-512 dell'*Enciclopedia*. Cfr. F.A. LAMAS, *Hegel y la disolución de la tradición de la ley natural*, cit., 152: «El programa de Hegel en este momento [quello della “moralità”: n.d.r.] es, por cierto, ambicioso, en la medida en que quiere, a la vez: a) de una parte, conservar el momento de la subjetividad de la conciencia, propio de la Reforma Protestante, y la universalidad formal de ésta, tal como la concibiera Kant; b) de otra, superar el formalismo vacío al que conduce el kantismo – ya que su único principio material rescatable, supuesto que hubiera alguno, no sería otro que el valor de la personalidad individual – y volver a una moral de fines y bienes, propia de la tradición clásica y cristiana. Sin embargo, no parece haber proporción entre su pretensión y el resultado alcanzado. Esta parte es la más breve e insustancial de toda la Filosofía del Derecho, a punto tal que su existencia parece deberse más a una exigencia sistemática que a una verdadera comprensión de los problemas. Sus grandes temas: el propósito, la intención y la conciencia moral – adviértase que se trata de los momentos constitutivos de toda subjetividad moral, cualquiera que fuere el sistema de que se trate – son objeto de un análisis superficial, breve y casi de compromiso». Sul punto, ci permettiamo di rinviare a G. CIVELLO, *Quaestio disputata sulla colpa penale come vizio della volontà*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 3/2016, 1318 ss.

<sup>39</sup> Cfr. G.W.F. HEGEL, *Lineamenti di filosofia del diritto*, cit., § 227, 180: «Per la qualificazione dell'azione è essenziale il momento soggettivo dell'intellezione e dell'intenzione dell'agente».

Hegel affronta il tema del diritto in numerosi suoi scritti<sup>40</sup>; tuttavia, è possibile rinvenire il nucleo centrale del suo pensiero gius-filosofico all'interno dei *Lineamenti di filosofia del diritto* (1821) e nelle tre edizioni della *Enciclopedia delle scienze filosofiche* (1817, 1827, 1830)<sup>41</sup>. Inoltre, degno di nota è lo scritto più risalente dal titolo *Le maniere scientifiche di trattare il diritto naturale*<sup>42</sup>, saggio pubblicato in due parti tra la fine del 1802 e la primavera-estate del 1803 nel *Giornale critico della filosofia*, condiretto con Schelling.

**2. Il diritto come Spirito oggettivo: la critica al contrattualismo e all'utilitarismo politico.** – Così come l'arte, lungi dall'essere un mero fatto sensibile ed emozionale, è suscettibile per Hegel di una considerazione scientifica poiché il suo «supremo contenuto è portare a coscienza i supremi interessi dello spirito»<sup>43</sup>, parimenti il diritto non viene inteso da Hegel come il frutto di un mero arbitrio e di una pura convenzione tra uomini, ma come l'espressione più nobile e concreta dello Spirito e, in particolare, dello Spirito oggettivo.

A tal proposito, a Hegel preme anzitutto criticare duramente le concezioni puramente *contrattualistiche* dello Stato e del diritto:

«non dobbiamo prendere le cose come se la volontà soggettiva dell'individuo giungesse ad attuarsi e a trovare soddisfazione tramite la volontà universale e questa fosse per lui soltanto uno *strumento*; non dobbiamo credere che il soggetto, posto in mezzo ad altri soggetti, limiti la sua libertà solo per assicurarsi, grazie a questa limitazione comune, a quest'ostacolarsi a vicenda, un posticino dove pensare a se stesso. Al contrario, sono il diritto, la morale concreta, lo Stato, ed essi soltanto la realtà positiva e l'appagamento della libertà»<sup>44</sup>.

Dopo avere criticato l'idea kantiana del matrimonio inteso come *contratto*, Hegel si accinge altresì a confutare le dottrine per le quali lo Stato nascerebbe, parimenti, da un atto convenzionale tra individui:

---

<sup>40</sup> I principali corsi di filosofia del diritto tenuti da Hegel furono a Heidelberg (nel semestre invernale 1817/1818) e a Berlino nei semestri invernali 1818/1819, 1819/1820, 1821/1822, 1822/1823 e 1824/1825). L'ultimo corso, che doveva aver luogo nel semestre invernale 1831/1832, fu interrotto dalla morte di Hegel e non andò oltre le prime due lezioni.

<sup>41</sup> Al termine del § 487 dell'*Enciclopedia*, Hegel precisa espressamente che, nei paragrafi susseguenti, la trattazione del diritto quale Spirito oggettivo sarà succinta, in quanto già esposta in modo più disteso e compiuto all'interno dei *Lineamenti di filosofia del diritto*.

<sup>42</sup> Pubblicato in Italia per Bompiani, con una poderosa introduzione di Carlo Sabbatini.

<sup>43</sup> G.W.F. HEGEL, *Lezioni di estetica – Corso del 1823 nella trascrizione di H.G. Hotho*, traduzione e introduzione di Paolo D'Angelo, Bari, 2000, *Introduzione*, 7.

<sup>44</sup> G.W.F. HEGEL, *Lezioni sulla filosofia della storia*, Bari, 2003, 35.

«altrettanto poco risiede nel rapporto contrattuale la natura dello *Stato*, sia che lo Stato venga preso come un contratto di tutti con tutti o come un contratto di questi tutti con il principe e il governo. – L'intrusione di questo rapporto contrattuale, così come dei rapporti della proprietà privata in genere, nel rapporto statale, ha prodotto le più grandi confusioni nel diritto statale e nella realtà. [...] Quanto sono diversi per un lato quei due punti di vista, tanto essi hanno questo di comune, di aver trasferito le determinazioni della proprietà privata in una sfera che è di tutt'altra e più alta natura»<sup>45</sup>.

Chiarissimo sul punto il commento di Eduard Gans al § 75 dei *Lineamenti*: «Nel contratto ci sono due volontà identiche, che sono ambedue "persone" e vogliono rimanere proprietarie; il contratto procede dunque dall'*arbitrio della persona* [...]. Ma nello Stato è subito altrimenti, poiché non sta nell'*arbitrio* degli individui separarsi dallo Stato, poiché si è già cittadini del medesimo dal lato della natura. La *destinazione razionale dell'uomo è di vivere nello Stato* e, se non esiste ancora uno Stato, sussiste l'esigenza della ragione che esso venga fondato [...] e lo Stato non riposa quindi sul contratto, che presuppone l'*arbitrio*».

In definitiva, «lo Stato in genere non è un contratto, né la sua essenza sostanziale è la *protezione e l'assicurazione* della vita e proprietà degli individui come singoli in modo così incondizionato, anzi esso è l'entità superiore, la quale anche avanza pretesa su questa vita e proprietà ed esige il sacrificio della medesima»<sup>46</sup>; «se lo Stato viene confuso con la società civile e la destinazione di esso vien posta nella sicurezza e nella protezione della proprietà e della libertà personale, allora *l'interesse degli individui come tali* è lo scopo ultimo per il quale essi sono uniti, e ne segue parimenti che esser membro dello Stato è qualcosa che dipende dal proprio piacimento. – Ma lo Stato ha un rapporto del tutto diverso con l'individuo; giacché *lo Stato è spirito oggettivo*, l'individuo stesso ha oggettività, verità ed eticità soltanto in quanto è membro del medesimo»<sup>47</sup>.

L'errore, dunque, consiste per Hegel nel fatto di confondere due piani dello Spirito oggettivo differenti tra di loro: la proprietà privata e il contratto (cioè il "luogo" in cui due individui si dicono entrambi proprietari di qualcosa, fronteggiando le proprie rispettive volontà identiche), infatti, attengono al *diritto astratto o formale* – vale a dire il diritto della volontà soggettiva, immediata, contingente e particolare; lo Stato e la comunità politica tutta, invece, attengono al terzo versante dello Spirito oggettivo, vale a dire *l'eticità*, in cui la volontà soggettiva, dopo avere attraversato l'antitesi della moralità, cioè

---

<sup>45</sup> G.W.F. HEGEL, *Lineamenti di filosofia del diritto*, cit., § 75, 74; cfr. anche G.W.F. HEGEL, *Le maniere scientifiche di trattare il diritto naturale*, cit., 241, in cui Hegel critica l'idea dello stato di natura, bollandolo come una finzione bella e buona.

<sup>46</sup> G.W.F. HEGEL, *Lineamenti di filosofia del diritto*, cit., § 100, 90.

<sup>47</sup> *Ibidem*, § 258, 195-196. Sul punto, cfr. anche F.A. LAMAS, *Ensayo sobre el orden social*, cit., 152.

dell'universalità astratta, è tornata in sé e per sé nella forma della *Sittlichkeit*, cioè dello Spirito oggettivo più maturo e concreto.

A questo punto, per Hegel, lo Stato – «Sostanza etica *autocosciente*, [...] l'unificazione del principio della famiglia e di quello della società civile»<sup>48</sup> – «è la realtà dell'idea etica, – lo spirito etico, inteso come la volontà sostanziale, *manifesta*, evidente a se stessa, che pensa e sa sé e porta a compimento ciò che sa in quanto lo sa. [...] Lo Stato, inteso come la realtà della *volontà* sostanziale, realtà ch'esso ha nell'*autocoscienza* particolare innalzata alla sua universalità, è *il razionale* in sé e per sé»<sup>49</sup>; «la razionalità consiste, considerata astrattamente, in genere **nella compenetrantesi unità dell'universalità e della singolarità**, e qui concretamente secondo il contenuto nell'unità della *libertà oggettiva* cioè dell'universale volontà sostanziale e della *libertà soggettiva*, come di sapere individuale e della di lui volontà ricercante fini particolari [...] Contro il principio della volontà singola occorre rammentarsi del concetto fondamentale che la volontà oggettiva è il razionale in sé nel suo *concetto*»<sup>50</sup>.

Dal punto di vista del diritto statale interno – mentre quello esterno o “internazionale” esula dal perimetro del nostro attuale studio – «lo Stato deve ricondurre la famiglia e la società civile – e, insieme, l'intera predisposizione e attività del singolo in quanto tendente a essere per sé un centro – all'interno della vita della Sostanza universale»<sup>51</sup>.

«**Lo Stato è la realtà della libertà concreta**; ma la *libertà concreta* consiste nel fatto che l'individualità personale e i di lei particolari interessi tanto hanno il loro completo *sviluppo* e il *riconoscimento del loro diritto per sé* (nel sistema della famiglia e della società civile), quanto che essi, o *trapassano* per se stessi nell'interesse universale, o con sapere e volontà riconoscono il medesimo e anzi come loro proprio *spirito sostanziale* e sono *attivi* per il medesimo come per loro *scopo finale*, così che né l'universale valga e venga portato a compimento senza il particolare

---

<sup>48</sup> G.W.F. HEGEL, *Enciclopedia*, cit., § 535.

<sup>49</sup> G.W.F. HEGEL, *Lineamenti di filosofia del diritto*, cit., §§ 257-258, 195.

<sup>50</sup> *Ibidem*, § 258, 196-197; qui Hegel critica Rousseau, «giacché egli prese la volontà soltanto nella forma determinata della volontà *singola* (come dipoi anche Fichte) e la volontà universale non come il razionale in sé e per sé della volontà, sibbene soltanto come ciò che è *comune*, che verrebbe fuori da questa volontà singola *come* da volontà *cosciente*; il risultato è che l'unione degli individui nello Stato diviene un *contratto*, il quale ha quindi per base il loro arbitrio, la loro opinione e il loro espresso consenso, dato a piacimento, e seguono le ulteriori conseguenze meramente intellettualistiche, distruggenti il divino essente in sé e per sé e l'assoluta autorità e maestà di esso». Questo il commento di Eduard Gans: «Lo Stato in sé è l'intero etico, la realizzazione della libertà, ed è fine assoluto della ragione che la libertà sia reale. Lo Stato è lo spirito che sta nel mondo e con *coscienza* realizza sé nel medesimo, mentre esso realizza sé nella natura soltanto come l'altro da sé, come spirito dormiente. [...] È l'incedere di Dio nel mondo, ciò che lo Stato è, il fondamento di esso è la potenza della ragione realizzante sé come volontà. Nel caso dell'idea dello Stato non si devono avere dinnanzi agli occhi Stati particolari, non particolari istituzioni, si deve piuttosto considerare per sé l'idea, questo Dio reale».

<sup>51</sup> G.W.F. HEGEL, *Enciclopedia*, cit., § 535.

interesse, sapere e volere, né gli individui vivano come persone private meramente per quest'ultimo, e non in pari tempo vogliano nell'universale e per l'universale e abbiano un'attività cosciente di questo fine. Il principio degli Stati moderni», conclude Hegel, «ha questa enorme forza e profondità, di lasciare il principio della soggettività compiersi fino all'estremo autonomo della particolarità personale, e in parti tempo di ricondurre esso nell'unità sostanziale e così di mantener questa in esso medesimo»<sup>52</sup>.

Con tali affermazioni – che in qualche modo intendono riecheggiare la tesi aristotelica della **primazia della polis e della comunità rispetto all'individuo** – Hegel intende perseguire l'annosa “quadratura del cerchio politico” e neutralizzare il dualismo tra pubblico e privato, tra Stato, società civile e individui: come tutti i moderni, il Nostro è consapevole della possibile scissione tra uomo-individuo (*bourgeois*) e uomo-universale (*citoyen*), e con l'intera sua teoria giuridico-politica egli intende coniugare le due figure, cercando di dimostrare l'identità tra gli interessi universali dello Stato e gli interessi individuali dei singoli cittadini<sup>53</sup>.

**3. Diritto e legge quale espressione della razionalità e dell'ordine intrinseci al reale.** — Se, per Hegel, «la natura e la destinazione più profonde del pensiero non consistono nella registrazione passiva di eventi o nel rispecchiamento di un mondo già costruito, ma concernono l'esplicitazione della forza creatrice del *logos*, una creazione che per il pensiero può avvenire solo nella libertà»<sup>54</sup>, anche l'indagine sul diritto e sulla legge dovrà seguire analoghe pieghe concettuali e metodologiche: non già una “fotografia” su ciò che oggettivamente il mondo intende per “giuridicità”, bensì lo studio in cui lo Spirito oggettivo **rispecchia se stesso**, *si vede* e si (ri)conosce come “diritto” e come “legge”.

D'altra parte, se lo Spirito è ciò che contraddistingue l'uomo dall'animale<sup>55</sup>, e se il diritto – come la morale – è un fenomeno *tutto umano*, la scienza giuridica non potrà che essere intrinsecamente **razionale**, vale a dire studiare lo Spirito oggettivo in modo **scientifico**<sup>56</sup>; a

---

<sup>52</sup> G.W.F. HEGEL, *Lineamenti di filosofia del diritto*, cit., § 260, 201.

<sup>53</sup> Si rinvia sul punto, in particolare, ai §§ 260-270 dei *Lineamenti di filosofia del diritto*; cfr. l'annotazione di Eduard Gans al § 265 dei *Lineamenti*: «L'universale è in pari tempo la cosa di ciascuno, inteso come particolare. Ciò che conta è che la legge della ragione e della libertà particolare si compenetrino, e che il mio fine particolare divenga identico con l'universale [...]. Il fine dello Stato è la felicità dei cittadini». Già in G.W.F. HEGEL, *Le maniere scientifiche di trattare il diritto naturale*, cit., 247 ss., Hegel criticava le teorie politiche incapaci di vedere nello Stato un Tutto organico e, dunque, fondate sull'idea di uno Stato come unità convenzionale, o persino violenta, puramente “giustapposta” al molteplice.

<sup>54</sup> F. CHEREGHIN, *Rileggere la “Scienza della logica” di Hegel*, cit., 156.

<sup>55</sup> Concetto hegeliano riportato anche da Eduard Gans nel commento al § 4 dei *Lineamenti*.

<sup>56</sup> Sulla necessità – anche e soprattutto per il giurista – di studiare il tema dello Spirito quale causa e fondamento di ogni realtà, si rinvia, in chiave realista e tomista, a F.A. LAMAS, *Las raíces espirituales de la razón, la ley y el derecho - La teoría del espíritu y sus falsificaciones*, Seminario de Metafísica (16 marzo 2023), in

tal proposito, la ragione non è altro che una forma di partecipazione dello Spirito nel plesso conoscitivo che include i sensi interni ed esterni dell'uomo nel mondo<sup>57</sup>. E se la stessa radice etimologica di "spirito" rinvia allo *spirare* del vento e del *respiro* dei viventi<sup>58</sup>, è possibile affermare che lo Spirito non è altro che il respiro vivente del mondo, del reale, il soffio vitale del trascendente che, insufflato dall'azione perpetua e diuturna di Dio (Assoluto), mette in vita e tiene in vita l'intera realtà, compreso il mondo dell'azione pratica, del diritto e della politica.

3.1. Nelle conclusioni tratte alla fine delle *Lezioni sulla filosofia della storia*<sup>59</sup> – pubblicate postume dal figlio Karl – Hegel esprime molto chiaramente la propria concezione della storia come "luogo" di espressione e di compimento dello Spirito:

«la storia mondiale non è altro che lo sviluppo del concetto della libertà. [...] Abbiamo considerato solo l'avanzare del concetto e [...] la filosofia ha a che fare soltanto con lo splendore dell'Idea, quale si rispecchia nella storia mondiale. Dalla nausea per i moti delle passioni immediate, nella realtà la filosofia si erge a considerare le cose; il suo interesse è quello di conoscere l'evoluzione dell'idea che si realizza, invero dell'idea della libertà, la quale esiste soltanto come coscienza della libertà. Che, in mezzo ai mutevoli spettacoli delle sue storie, la storia

---

[www.viadiialectica.com](http://www.viadiialectica.com): «El espíritu está presente como causa y fundamento de todo lo que existe y, sin embargo, conserva siempre para el hombre un aspecto de misterio en tanto escapa a la inmediatez de la experiencia sensible. Pero, de hecho, el primer acceso humano a esta realidad se lleva a cabo en relación con los fenómenos humanos, tanto objetivamente (religión, Derecho, moral, Estado, ciencias y cultura) como subjetivamente (conciencia y libertad). No es posible entender algo de Dios, el sentido del mundo y, en especial, de la vida del hombre, sin tener en cuenta, como contexto y fundamento, el tema del ser espiritual [...]. Los juristas no hablan del espíritu pero, sin embargo, sin el espíritu el derecho no tiene ningún sentido porque el concepto de deber, por ejemplo, no es un concepto de relación física [...] Sin el concepto de espíritu, sin entender lo que pueden ser los fenómenos espirituales, no se pueden entender los fenómenos específicamente humanos o genéticamente morales. No podemos aplicar las leyes de la física a la política o a la economía. Entonces, este es la principal función subordinante de la metafísica sobre la antropología y la ética. De modo que el tema del espíritu viene a ser el momento que tanto la psicología o la ética tocan la metafísica con lo cual tenemos algo más de subordinación, ese algo más que tenemos en la zona de los principios la ética y la antropología tocan la metafísica, es decir, hay enunciados propios de esta ciencia que tocan la metafísica».

<sup>57</sup> F.A. LAMAS, *Las raíces espirituales de la razón, la ley y el derecho - La teoría del espíritu y sus falsificaciones*, Seminario de Metafísica del 16 marzo 2023, in [www.viadiialectica.com](http://www.viadiialectica.com): «La noción de espíritu es la noción que me va a permitir entender el concepto de razón, que no es otra cosa que una forma de participación del espíritu en este complejo cognoscitivo que incluye los sentidos internos y externos. Esta razón que está vinculada con las virtudes, es decir, en todo el campo de la ética y de lo que es la vida del hombre, la antropología, esta dependiendo de esta chispa espiritual que es el nous o el intelecto».

<sup>58</sup> F.A. LAMAS, *Las raíces espirituales de la razón, la ley y el derecho - La teoría del espíritu y sus falsificaciones*, Seminario de Metafísica del 30 marzo 2023, in [www.viadiialectica.com](http://www.viadiialectica.com): «La noción de espíritu es la noción que me va a permitir entender el concepto de razón, que no es otra cosa que una forma de participación del espíritu en este complejo cognoscitivo que incluye los sentidos internos y externos. Esta razón que está vinculada con las virtudes, es decir, en todo el campo de la ética y de lo que es la vida del hombre, la antropología, esta dependiendo de esta chispa espiritual que es el nous o el intelecto».

<sup>59</sup> Sul significato delle *Lezioni sulla filosofia della storia* rispetto al totale progetto hegeliano, cfr. F.A. LAMAS, *Hegel y la disolución de la tradición de la ley natural*, cit., 144 ss.

mondiale sia propri codesta evoluzione e il divenire reale dello spirito, ebbene questa è la vera *teodicea*, la giustificazione di Dio nella storia. Soltanto *questa* cognizione può conciliare lo spirito con la storia mondiale e con la realtà: il vedere che quanto è accaduto e accade tutti i giorni non è senza Dio, ma è in essenza l'opera di Dio stesso»<sup>60</sup>.

3.2. Se la *storia mondiale* è considerata da Hegel come «l'esposizione dello spirito nel tempo, proprio come l'idea si dispiega nello spazio in forma di Natura»<sup>61</sup>, la teoria del diritto hegeliana – che nella storia mondiale trova il proprio culmine<sup>62</sup>, transitando così **dalla filosofia del diritto alla filosofia della storia** – intende studiare il fenomeno giuridico come espressione oggettiva dello Spirito, estrinsecatosi nel «mondo istituzionale»<sup>63</sup>. Esaminando filosoficamente ciò che è “diritto”, lo Spirito non esce da se stesso, in quanto il diritto non è altro che il *Geist* oggettivo; in questo modo, si realizza l'ideale hegeliano della filosofia come «il pensiero, il *nous*, che reca se stesso alla coscienza, che ha a che fare con se stesso. È il processo del pensiero: diventare oggetto di se stesso, pensare se stesso e, invero, secondo diverse determinazioni. La scienza filosofica è sotto quest'aspetto lo sviluppo del pensare libero, e l'intero è la totalità di questo sviluppo, del circolo che ritorna in se stesso, che resta completamente presso di sé, che è quello che vuol pervenire solo a se stesso»<sup>64</sup>.

Proprio l'estrema prossimità del diritto allo Spirito – o, anzi, il fatto che il diritto non sia altro che Spirito oggettivo *in actu* – conduce Hegel alla clamorosa affermazione per la quale «il diritto è qualcosa di sacro in genere, unicamente poiché esso è l'esserci del concetto assoluto, della libertà autocosciente»<sup>65</sup>. Come si legge nel § 4 della Filosofia del diritto, «il terreno del diritto è in genere l'elemento *spirituale*, e suo più prossimo luogo e punto di partenza la *volontà*, la quale è *libera*, cos'è che la libertà costituisce la sua sostanza e determinazione, e il sistema del diritto è il regno della libertà realizzata, il mondo dello spirito prodotto movendo dallo spirito stesso, come una seconda natura»<sup>66</sup>; nel § 26, è possibile comprendere il concetto di “libertà realizzata” grazie al richiamo di una “volontà oggettiva” o “oggettivata”: «la volontà diviene a sé *oggettiva* in questo senso soltanto grazie all'attuazione dei suoi fini»<sup>67</sup>.

---

<sup>60</sup> G.W.F. HEGEL, cit., 370.

<sup>61</sup> *Ibidem*, 64.

<sup>62</sup> Cfr. i §§ 341-460 dei *Lineamenti di filosofia del diritto*.

<sup>63</sup> G. MARINI, *Premessa del traduttore alla prima edizione*, cit., XVI.

<sup>64</sup> G.W.F. HEGEL, *Lezioni sulla storia della filosofia*, cit., 13. Celebre la citazione di Aristotele, *Metafisica*, XII, 7, contenuta al termine della *Enciclopedia* hegeliana, relativa al concetto di “pensiero di pensiero” (*noesis noeseos*), oggetto di innumerevoli dispute filosofiche sin dai tempi dello Stagirita.

<sup>65</sup> G.W.F. HEGEL, *Lineamenti di filosofia del diritto*, cit., § 30, 43.

<sup>66</sup> *Ibidem*, § 4, 27.

<sup>67</sup> *Ibidem*, § 26, 41; cfr. il commento di Eduard Gans al § 26 dei *Lineamenti*: «Comunemente si crede che il soggettivo e l'oggettivo stiano *stabilmente* l'uno di fronte all'altro. Ma non è così, poiché piuttosto si trapassa

3.3. Scrutando lo *Zeitgeist* del suo tempo, Hegel osserva come le derive sentimentali e irrazionali del pensiero giuridico abbiano condotto ad un vero e proprio «*odio contro la legge*»<sup>68</sup>. In particolare, la diffidenza moderna si rivolge alla legge stessa, con la quale, nel mondo reale del diritto e dell'*ethos*,

«il pensiero si dà la forma della razionalità, cioè universalità e determinatezza. [...] La forma del diritto inteso come un *dovere* e come una *legge* viene sentita da quello [cioè, dal pregiudizio sentimentalistico] come una *lettera morta, fredda* e come un *impaccio*; poiché quello non conosce in essa se stesso, non si conosce quindi libero in essa, perché la legge è la ragione della cosa e questa non permette al sentimento di infiammarsi alla propria particolarità. La *legge* perciò [...] è precipuamente lo *scibbolet*, col quale sceverano sé i falsi fratelli e amici del cosiddetto popolo»<sup>69</sup>. In questo modo, «la *ragione*, e di nuovo la *ragione*, e in ripetizione infinita la *ragione* è accusata, spregiata e condannata [...]. Così che i concetti del vero, le leggi dell'*ethos* non sono nient'altro che opinioni e convinzioni soggettive»<sup>70</sup>.

A fronte di tale *clinamen* irrazionalistico e soggettivistico, Hegel propone di tornare alla scienza come studio razionale della «*necessità della cosa*»<sup>71</sup>, per il tramite della nobile filosofia, che è «lo *scandaglio del razionale* [in quanto] è l'*apprendimento* di ciò che è *presente e reale*»<sup>72</sup>; come si legge nel susseguente § 31 dei *Lineamenti*, «questa dialettica è [...] non *esterno* operare di un pensare soggettivo, bensì l'*anima propria* del contenuto, la quale fa germogliare organicamente i suoi rami e frutti. [...] Considerare qualcosa razionalmente significa, non arrecare una ragione all'oggetto dal di fuori e per tal via elaborarlo, sibbene che l'oggetto è per se stesso razionale»<sup>73</sup>.

Così si spiega il celebre distico – citato al termine della *Prefazione* alla filosofia del diritto – sul quale sono stati versati fiumi di inchiostro, quello cioè relativo all'identità del Reale e del Razionale: «*Ciò che è razionale è reale; / e ciò che è reale è razionale*»<sup>74</sup>), così sciolto in parafrasi da Hegel:

---

dall'uno all'altro, giacché essi hanno già un significato più concreto». Come noto, l'intero pensiero hegeliano rappresenta il grande tentativo di conciliare Soggetto e Oggetto, sanando tale dualismo tipico della filosofia occidentale.

<sup>68</sup> G.W.F. HEGEL, *Lineamenti di filosofia del diritto*, cit., 10.

<sup>69</sup> *Ibidem*.

<sup>70</sup> *Ibidem*, 12.

<sup>71</sup> *Ibidem*, 13.

<sup>72</sup> *Ibidem*.

<sup>73</sup> *Ibidem*, § 31, 44.

<sup>74</sup> *Ibidem*, 14. Cfr. F.A. LAMAS, *Hegel y la disolución de la tradición de la ley natural*, cit., 142-143, n. 10, nonché 161: «Esta afirmación no debe ser entendida a la ligera, como una simple identificación de hecho fenoménico y pensamiento. Lo racional puede ser verdadero si se trata de la Razón absoluta, o de algo que se inscribe en la totalidad que constituye el Absoluto, o falso, inesencial o meramente aparente si es sólo abstracto y, en cuanto tal, desgajado de la

«Nulla è reale all'infuori dell'idea. Quel che importa allora è conoscere, nella parvenza di ciò ch'è temporale e transeunte, la sostanza che è immanente e l'eterno che è presente. Poiché il razionale, che è sinonimo dell'idea, allorché esso nella sua realtà entra in pari tempo nell'esistenza esterna, vien fuori in un'infinita ricchezza di forme, fenomeni e configurazioni, e circonda il suo nucleo con la scorza variopinta nella quale la coscienza dapprima dimora, che soltanto il concetto trapassa, per trovare il polso interno e pur nelle configurazioni esterne sentirlo ancor battere»<sup>75</sup>.

In particolare, contro lo *Zeitgeist* del sentimentalismo morale e giuridico, si tratta per Hegel di intraprendere «il tentativo di *comprendere e di esporre lo Stato come un qualcosa entro di sé razionale*. [...] Comprendere ciò che è, è il compito della filosofia, poiché ciò che è, è la ragione»<sup>76</sup>.

---

*totalidad dad dinámica del concreto. A su vez, lo real puede ser o fenómeno o lo verdadero y efectivamente real ("wirklichkeit"). La ecuación, por lo tanto, es válida entre realidad efectiva y pensamiento verdadero o absoluto. Lo demás pertenece al pensamiento como un momento negativo o inesencial del mismo. Pese a esta aclaración, es inevitable esta conclusión: el hecho, en tanto real, es racional y, consiguientemente, dialéctico y necesario. [...] La famosa afirmación según la cual "todo lo real es racional y todo lo racional es real", y la consiguiente identificación de ser y pensamiento es sólo una petición de principio. Ella resulta de la aceptación sin crítica del principio de inmanencia de la conciencia y de una peculiar interpretación del mismo. Lo que para Kant constituyó uno de los problemas más graves de sus Críticas –la cuestión del realismo y del idealismo– fue resuelto sin debate alguno y, lo que es peor, sin que su respuesta fuera fundada».*

Si veda anche F.A. LAMAS, *Dialéctica y concreción del derecho*, cit., 96-97: «[En Hegel] se afirma la identidad metafísica de ser y pensamiento; digo "metafísica", porque no se trata de una ingenua o grosera identificación del ser que se aparece -el fenómeno- con el pensamiento humano inmediato, sino de una identidad en el orden de los principios, de la "realidad efectiva" ("wirklichkeit"). En definitiva, se trata de la identidad del ser y del pensamiento divinos que se realizan en el mundo en un proceso continuo que a la vez es diferenciación (extrañamiento del pensamiento en el mundo) y autoconciencia (en la que el pensamiento reasume como propio la realidad mundanal en su existencia concreta). Con sola esta afirmación, podría pensarse que se está frente a un panteísmo racionalista. Pero no es así, al menos en cuanto al calificativo "racionalista". Hay otro axioma: todo lo que está en la conciencia o es objeto del pensamiento ha sido puesto por el pensamiento. Dicho en otros términos: el pensamiento pone (determina) el ser, o el ser es puesto (determinado) por el pensamiento. Ésta es la tesis central que caracteriza a todo idealismo.

Ahora bien, si ser y pensamiento se identifican, y si el ser (y el pensamiento) están en perpetuo movimiento en un proceso de diferenciación y autoconciencia, de estos axiomas resultan dos consecuencias: 1º) la estructura y las leyes del pensamiento serán la estructura y las leyes de la realidad y, por lo tanto, la Ciencia de la Lógica y la Metafísica serán una misma cosa; 2º) dicha estructura y dichas leyes serán del ser y del pensamiento en movimiento. Y así surge la *Dialéctica hegeliana*».

<sup>75</sup> G.W.F. HEGEL, *Lineamenti di filosofia del diritto*, cit., 14; l'espressione «scorza variopinta nella quale la coscienza dapprima dimora» si riferisce a ciò che è accidentale, contingente, casuale e puramente transeunte.

<sup>76</sup> *Ibidem*, 15; cfr. il commento di Eduard Gans al § 33 dei *Lineamenti*: «Lo Stato è soltanto il terzo, l'eticità, e lo spirito, nel quale ha luogo la prodigiosa unificazione dell'autonomia dell'individualità e della sostanzialità universale».

3.4. Al diritto – quindi allo Spirito oggettivo – inteso come *legge* Hegel dedica i §§ 211 e segg. dei *Lineamenti di filosofia del diritto*: ci troviamo all'interno dell'**eticità**, nella sezione relativa alla **società civile** e, in particolare, all'amministrazione della giustizia<sup>77</sup>.

Nell'ermetica definizione contenuta al § 538 dell'*Enciclopedia*, si legge che «le leggi esprimono le determinazioni del contenuto della Libertà oggettiva»<sup>78</sup>.

«Ciò che *in sé* è diritto», afferma Hegel, «nel suo oggettivo esserci è *posto*, cioè determinato dal pensiero per la coscienza, e *noto* come ciò che è diritto ed è valido, la *legge*; e il diritto grazie a questa determinazione è diritto *positivo* in genere. Porre qualcosa come *universale*, cioè portarlo alla coscienza come *universale* – è notoriamente *pensare*; giacché esso in tal modo riconduce il contenuto alla sua forma più semplice, gli dà la sua ultima *determinazione*. Soltanto per il fatto che diviene legge, ciò che è diritto ottiene non solamente la *forma* della sua universalità, sibbene la sua verace determinatezza»<sup>79</sup>.

Eloquente a tal proposito il commento di Eduard Gans: «Per il fatto che il diritto è posto e saputo, viene a cadere tutto l'accidentale del sentimento, dell'opinare, la forma della vendetta, della compassione, dell'egoismo, e soltanto così il diritto ottiene la sua verace **determinatezza** e giunge al suo onore. Soltanto mercé la disciplina del comprendere diviene esso **capace dell'universale**»<sup>80</sup>.

Da ciò deriva la critica hegeliana nei confronti dei diritti puramente consuetudinari, i quali, per il padre dell'idealismo tedesco, «vengono saputi in un modo soggettivo e accidentale, perciò sono per sé più indeterminati e l'universalità del pensiero più intorbidata»<sup>81</sup>. Nondimeno, «le leggi valide di una nazione, per il fatto che sono scritte e raccolte, non cessano di esser le sue consuetudini»<sup>82</sup>.

Considerando la legge positiva come la forma più universale, oggettiva e stabile di diritto, Hegel critica come “confusionari” anche quegli ordinamenti nei quali il formante principale sia quello giurisprudenziale, espresso dal diritto pretorio: «poiché questa legge non-scritta è contenuta nelle decisioni delle corti di giustizia e dei giudici, i giudici fanno perciò continuamente i *legislatori*; [...] essi all'autorità dei loro predecessori, come tali che

---

<sup>77</sup> A quella speciale forma di legge positiva che è la Costituzione verranno, invece, dedicati i §§ 272 e segg. dei *Lineamenti*, nonché i §§ 539 e segg. dell'*Enciclopedia*.

<sup>78</sup> G.W.F. HEGEL, *Enciclopedia*, cit., § 538.

<sup>79</sup> G.W.F. HEGEL, *Lineamenti di filosofia del diritto*, cit., § 211, 169-170; cfr. anche § 298, 239: «La legge, perché sia una legge, non un mero precetto in genere (come “non devi uccidere”), dev'essere entro di sé *determinata*; ma quanto più essa è determinata, tanto più il suo contenuto si approssima alla capacità di venir eseguito così com'è».

<sup>80</sup> Commento di Eduard Gans al § 211 dei *Lineamenti*.

<sup>81</sup> G.W.F. HEGEL, *Lineamenti di filosofia del diritto*, cit., § 211, 170.

<sup>82</sup> *Ibidem*.

null'altro hanno fatto se non enunciato la legge non-scritta, sono altrettanto tenuti quanto *non* sono tenuti, poiché essi stessi hanno entro di sé la legge non-scritta»<sup>83</sup>.

3.5. Alla luce di ciò, «in questa identità dell'esser *in sé* e dell'esser *posto* ha obbligatorietà come *diritto* soltanto ciò che è *legge*. Poiché l'esser *posto* costituisce il lato dell'esserci, nel quale può entrare anche l'accidentale del capriccio e di altra particolarità, ne deriva che ciò che è la legge può nel suo contenuto esser anche diverso da ciò che è *diritto in sé*»<sup>84</sup>.

L'universalità della legge e la sua determinatezza come massima espressione del diritto non tolgono che il momento dell'*applicazione* della legge al caso concreto sfugga alla determinatezza del concetto legale:

«oltre l'applicazione al *particolare*, l'esser *posto* del diritto racchiude entro di sé l'*applicabilità* al *caso singolo*. Con ciò esso entra nella sfera del non-determinato dal concetto, del *quantitativo* (del quantitativo per sé o come determinazione del valore nello scambio di un qualitativo a fronte di un altro qualitativo). [...] È precipuamente in questo *restringimento* dell'universale, non soltanto verso il particolare, bensì verso la riduzione a singolo, cioè verso l'*applicazione immediata*, che risiede il *puramente positivo* delle leggi. Non si lascia determinare *razionalmente*, né decidere attraverso l'applicazione di una determinatezza proveniente dal concetto, se per una trasgressione la misura giusta sia una pena corporale di quaranta colpi o di quaranta meno uno. [...] La legge non stabilisc[e] quest'ultima determinatezza che la realtà esige, sibbene lasci[a] al giudice di deciderla»<sup>85</sup>.

4. *Il fatto illecito trguardato con la lente dello Spirito oggettivo*. — La filosofia dello Spirito oggettivo si occupa della materia del delitto lungo tre versanti: *i*) nel *diritto astratto*, sotto la forma del diritto formale che si impone al fatto illecito; *ii*) nella *moralità*, nell'ambito della celebre indagine su proponimento, intenzione e responsabilità (tema di cui, tuttavia, come anticipato in premessa, non potremo occuparci nell'economia del presente studio, essendo materia della *teoria dell'azione* e della *imputazione*); *iii*) infine, nell'*eticità*, laddove la società civile e, ancor più, lo Stato sono il "luogo" della reazione razionale e universale al delitto.

4.1. Nella trattazione del **diritto astratto** – vale a dire del diritto puramente formale, immediato, unilaterale, espressione di una volontà libera in sé e per sé di un soggetto (la

---

<sup>83</sup> *Ibidem*, § 211, 171.

<sup>84</sup> G.W.F. HEGEL, *Lineamenti di filosofia del diritto*, cit., § 212, 171-172.

<sup>85</sup> *Ibidem*, § 214, 172-173; Cfr. il commento di Eduard Gans: «C'è essenzialmente un lato nelle leggi e nell'amministrazione della giustizia, che contiene un'accidentalità e che deriva dal fatto che la legge è una determinazione universale, che deve venir applicata al caso singolo. Se ci si volesse dichiarare contro questa accidentalità, si enuncerebbe un'astrazione. [...] Questa accidentalità è essa stessa necessaria; e quando a partire da ciò si argomenta magari contro un codice in genere, col dire che esso è non compiuto, si trascura di vedere appunto il lato nel quale una compiutezza non è raggiungibile, e che pertanto deve venir preso com'è».

*persona*), riferendosi astrattamente solo a sé, senza considerazione della realtà –, dopo avere esaminato le figure della *proprietà* e del *contratto*, Hegel studia l'illecito e il delitto quali espressioni di una volontà particolare (nelle tre forme dell'illecito civile senza dolo – non ancora meritevole di una pena –, della frode e del delitto vero e proprio<sup>86</sup>).

In questa prospettiva, l'illecito nasce come *parvenza*, in quanto esso è una mera **nullità** che pretende di affermarsi rispetto al reale; a fronte di tale parvenza, «il diritto ristabilisce sé tramite **la negazione di questa sua negazione**, tramite il qual processo della sua mediazione, di ritornare a sé dalla sua negazione, esso determina sé come *reale e valido*, laddove dapprima era soltanto *in sé* e qualcosa di *immediato*»<sup>87</sup>. Nella terza forma di illecito, ossia il delitto, non vi è neppure parvenza di diritto, ma pura e semplice negazione del diritto stesso<sup>88</sup>.

Il delitto è, dunque, per Hegel *violenza* che richiede, da parte del diritto, un contrario atto di *coercizione*: nel § 94 dei *Lineamenti* si spiega, così, che «il diritto astratto è *diritto di coercizione*, poiché l'illecito contro il medesimo è una violenza contro l'*esserci* della mia libertà in una cosa *esteriore*<sup>89</sup>; il mantenimento di questo esserci di fronte alla violenza, quindi, è esso stesso come un'azione esteriore e una violenza che toglie quella prima violenza»<sup>90</sup>; questa è, per l'appunto, la sede nella quale i *Lineamenti* toccano espressamente la materia del diritto penale, in cui il delitto nega «non soltanto il particolare, la

---

<sup>86</sup> Cfr. il commento di Eduard Gans ai §§ 89-90 dei *Lineamenti*: «All'illecito civile e senza dolo non viene inflitta alcuna pena, poiché in questo caso non ho voluto niente contro il diritto. Con la frode, invece, intervengono pene, perché qui è il diritto che è lesa. L'illecito vero e proprio è il delitto, ove non viene rispettato né il diritto in sé, né il delitto com'esso a me pare, ove dunque sono lesi entrambi i lati, l'oggettivo e il soggettivo».

<sup>87</sup> G.W.F. HEGEL, *Lineamenti di filosofia del diritto*, cit., § 82, 82; cfr. il commento di Eduard Gans al § 82: «Nell'illecito l'apparenza procede mutandosi in parvenza. Parvenza è esserci, che è non-adequato all'essenza, la vuota disgiunzione e l'esser posto dell'essenza, così che in entrambe la differenza è come diversità. La parvenza è pertanto il non-vero, il quale, mentre vuole esser per sé, dilegua, e in questo dileguare l'essenza ha mostrato sé come essenza, cioè come potenza della parvenza. [...] Ciò che appunto chiamavamo essenza è il diritto in sé, di fronte al quale la particolare volontà come non-vera si toglie. Se prima il diritto aveva un essere soltanto immediato, diviene ora *reale*, poiché ritorna a sé a partire dalla sua negazione».

<sup>88</sup> Cfr. il commento di Eduard Gans al § 83 dei *Lineamenti*: «Il terzo illecito è infine il delitto. Questo è in sé, e per me, il lecito: ma io voglio l'illecito, e non faccio uso neppur della parvenza del diritto. Non si richiede che l'altro, contro il quale avviene il delitto, riguardi come diritto l'illecito essente in sé e per sé. La distinzione fra delitto e frode è che in quest'ultima, nella forma dell'operare, è implicito ancora un riconoscimento del diritto, il che appunto manca nel delitto».

<sup>89</sup> Rispetto a tale requisito della "esteriorità", così commenta Eduard Gans nelle "aggiunte" ai *Lineamenti*: «Qui si deve principalmente prender in esame la distinzione fra il momento giuridico e il momento morale. Nel momento morale, cioè nella riflessione in me, c'è anche una dualità, poiché il bene è a me fine e mi devo determinare in conformità a questa idea. L'esserci del bene è la mia risoluzione, ed io realizzo il bene medesimo entro di me; ma questo bene è affatto interiore e non può quindi aver luogo alcuna coercizione. Le leggi statuali non possono quindi voler estendersi alla disposizione d'animo, poiché entro il momento morale io sono per me stesso e la violenza non ha qui alcun senso».

<sup>90</sup> G.W.F. HEGEL, *Lineamenti di filosofia del diritto*, cit., § 94, 86.

sussunzione di una cosa sotto la mia volontà (§ 85), bensì in pari tempo l'universale, l'infinito nel predicato del mio, la *capacità giuridica* [...], – [cioè] la sfera del *diritto penale*»<sup>91</sup>.

Qui è interessante notare un'importante precisazione hegeliana: lo Spirito oggettivo, in quanto pensiero, esige che il delitto venga nientificato dal diritto<sup>92</sup>, tramite *negazione della negazione*<sup>93</sup>; tuttavia, come annotato da Eduard Gans nell'"aggiunta" al § 96, «non si lascia indicare dal pensiero il *modo* in cui ogni delitto debba venir punito, bensì a tal fine sono necessarie determinazioni positive. Grazie al progredire della cultura, le vedute sui delitti divengono frattanto più miti, e oggidì da lungo tempo non si punisce più così duramente come si faceva cent'anni fa. Non sono propriamente i delitti o le pene che mutano, ma è il loro *rapporto*»<sup>94</sup>.

**4.2.** Hegel riprende la trattazione del delitto nella terza parte dei *Lineamenti di filosofia del diritto*, quella sull'**eticità**, all'interno della sezione seconda, relativa alla società civile e all'amministrazione della giustizia. Qui, rispetto alla trattazione del diritto astratto, la prospettiva matura ulteriormente e si approfondisce: «poiché proprietà e personalità nella società civile hanno legale riconoscimento e validità, il *delitto* non è più soltanto lesione di un che di *soggettivamente infinito*, bensì della cosa *universale*, che ha un'esistenza entro di sé stabile e forte»<sup>95</sup>.

Infatti, se nella prospettiva del diritto astratto o formale il fatto illecito è solo lo scontro tra due individualità che pretendono di affermare la loro rispettiva identità e il loro arbitrio, nella prospettiva dell'eticità è *delitto* quel comportamento che appaia *pericoloso per la società*»<sup>96</sup>: tale mutamento d'angolo visuale, secondo Hegel, consente non solo alla penalità di elevarsi dal piano della pura vendetta privatistica, accidentale, contingente e "soggettiva" al piano della pena statutale, universale e "oggettiva" (assorbendo, al contempo, la parte lesa nell'*universale* leso<sup>97</sup>, oggi diremmo il Pubblico Ministero o parte

---

<sup>91</sup> *Ibidem*, § 95, 86.

<sup>92</sup> *Ibidem*, § 97, 87-88: «L'avvenuta lesione del diritto come diritto è, sì, un'esistenza *positiva*, esteriore, che però è *entro di sé* un'esistenza nulla. La *manifestazione* di questa sua nullità è l'annullamento, parimenti entrante nell'esistenza, di quella lesione, – la realtà del diritto, intesa come la necessità di esso la quale media sé con sé grazie al toglier la lesione di esso»; cfr. anche il § 101: «Il delitto, inteso come volontà in sé nulla, contiene dunque entro di se stesso il suo annullamento, – che appare come pena».

<sup>93</sup> Come noto, l'intero sistema filosofico hegeliano poggia sul concetto di negazione/contraddizione. Già persino nella dissertazione dottorale *De orbitis planetarum* del 1801, portando a frutto le idee precedentemente espresse in forma embrionale, Hegel afferma che «*contradictio est regula veri, non contradictio, falsi*». Sulla forza del *negativo* nel pensiero hegeliano, F.A. LAMAS, *Ensayo sobre el orden social*, cit., 146, 152; cfr. anche E. BERTI, *Necessità della contraddizione e fondazione della nuova dialettica in Hegel*, in ID., *Contraddizione e dialettica negli antichi e nei moderni*, Brescia, 2015, 183 ss.

<sup>94</sup> Commento di Eduard Gans al § 96 dei *Lineamenti*. Sui rapporti tra delitto e coercizione, vendetta e pena, cfr. anche i §§ 499 e segg. dell'*Enciclopedia*.

<sup>95</sup> G.W.F. HEGEL, *Lineamenti di filosofia del diritto*, cit., § 218, 176.

<sup>96</sup> *Ibidem*, 176.

<sup>97</sup> *Ibidem*, § 220, 177-178: «Il diritto di fronte al delitto nella forma della *vendetta* è soltanto diritto *in sé*, non nella forma del diritto, cioè non giusto nella sua esistenza. In luogo della parte lesa entra in scena qui

pubblica), ma produrrebbe altresì la conseguenza di mitigare la risposta sanzionatoria, limitando la pena ai soli casi di dannosità o pericolosità sociale dell'atto umano<sup>98</sup>.

**5. Una teoria della pena come espressione dello Spirito oggettivo.** — Dopo avere esaminato il tema del delitto, Hegel si onera altresì di esplicitare una teoria della pena intesa, parimenti, come l'espressione dello Spirito oggettivo<sup>99</sup>. A tal riguardo, alcune considerazioni vengono anticipate già in sede di analisi del **diritto astratto** o formale (§§ 99 e ss. dei *Lineamenti*), mentre altre vengono svolte, in chiusura, nell'ambito dell'**eticità** come terzo grado dello Spirito oggettivo (§§ 220 e ss. dei *Lineamenti*)<sup>100</sup>.

**5.1.** All'interno della disamina sul **diritto astratto**, Hegel nota come «la teoria della pena [sia] una delle materie che nella scienza positiva del diritto dei tempi moderni ne sono uscite più malconce, giacché in questa teoria l'intelletto non basta, bensì importa

---

*l'universale* leso, che nel giudizio ha realtà peculiare, e prende su di sé la persecuzione e punizione del delitto, la quale pertanto cessa d'esser il contraccambio soltanto *soggettivo* e accidentale attraverso la vendetta e si muta nella verace conciliazione del diritto con se stesso, in *pena*, – nel rispetto oggettivo, come conciliazione della *legge* che col togliere il delitto ristabilisce e con ciò *realizza* come *valida* se stessa, e nel rispetto soggettivo del delinquente, come conciliazione della *sua legge dal lui saputa e valida* per lui e a *sua protezione*, nella cui esecuzione in lui egli quindi addirittura trova l'appagamento della giustizia, soltanto il compimento di quanto stava in *lui* compiere».

<sup>98</sup> *Ibidem*, § 218, 176: «Interviene quindi il punto di vista della *pericolosità* dell'azione per la società, attraverso di che da un lato vien rafforzata la gravità del delitto, ma dall'altro lato la potenza (divenuta sicura di se stessa) della società abbassa *l'importanza* esteriore della lesione, e arreca perciò una più grande mitezza nella punizione del medesimo. [...] Il punto di vista della pericolosità per la società civile, mentre pare aggravare i delitti, è anzi proprio quello che ha diminuito la loro punizione. Un codice penale appartiene precipuamente al suo tempo e alla situazione della società civile in quel tempo». La ragione di tale forma di "mitigazione" viene esplicitata da Eduard Gans nell'annotazione al § 218 dei *Lineamenti*: «Giacché la società è sicura di se stessa, il delitto è sempre soltanto una singolarità di fronte a lei, un che di instabile e isolato. Dalla stabilità della società stessa il delitto riceve la posizione di un che di meramente soggettivo, che non pare scaturire dall'accorta volontà, quanto da impulsi naturali».

<sup>99</sup> Sulla pena in Hegel, in una bibliografia sterminata, segnaliamo lo studio di S. FUSELLI, *Processo, pena e mediazione nella filosofia del diritto di Hegel*, Padova, 2001, *passim*; fondamentale anche lo studio di M. Ronco, *Il problema della pena*, Torino, 1996. Alla grazia – come diritto di «annullare il delitto nel perdono e nell'oblio» – è, invece, dedicato il § 282 dei *Lineamenti*.

<sup>100</sup> Per una critica di Hegel alle teorie della pena che isolino e frammentino in modo unilaterale le varie funzioni della sanzione criminale, cfr. G.W.F. HEGEL, *Le maniere scientifiche di trattare il diritto naturale*, cit., 233 («Nella pena si va a cercare la determinatezza della correzione morale del criminale, o del danno causato, o della rappresentazione della pena in altri, oppure dell'idea che il criminale stesso se ne fa prima di commettere il reato, o la determinatezza della necessità che quest'idea diventi reale, che la minaccia sia portata a termine, e così via. E una simile singolarità diventa scopo ed essenza dell'intero. Tutto ciò ha una conseguenza naturale: poiché una simile determinatezza non è connessa in modo necessario con tutte le altre, che devono essere ulteriormente scovate e distinte, nasce al riguardo un tormento senza fine, per trovare il rapporto necessario e il dominio dell'una sull'altra; ne consegue altresì che, in mancanza dell'intima necessità, la quale non è nell'elemento singolo, ciascuna può rivendicare a buon titolo l'indipendenza dall'altra. Quel sapere chiama essenza e scopo simili qualità, dopo averle raccattate dalla molteplicità delle relazioni in cui un'intuizione empirica o insufficientemente riflessa disperde l'organico e dopo averle poste nella forma dell'unità concettuale») e 257.

essenzialmente il concetto»<sup>101</sup>, vale a dire non basta il sapere puramente intellettuale, astratto e “separante”, fondato cioè sui **dualismi** tra soggetto e oggetto, individuo e collettività, universale e particolare intesi come entità isolate e giustapposte.

«Se il delitto e l'azione del toglierlo [...] viene considerato soltanto un *male* in genere, si può certamente riguardare come irrazionale il voler un male meramente per il fatto *che c'è già un altro male* (Klein, *Elem. Di diritto penale*, §§ 9 ss.). Questo superficiale carattere di un *male* viene presupposto come il primo elemento nelle diverse teorie sulla pena, nella teoria della prevenzione, dell'intimidazione, della minaccia, dell'emenda ecc., e ciò che di contro deve venirne fuori è in pari modo determinato superficialmente come un *bene*. Ma non s'ha a che fare né meramente con un *male*, né con questo o quel bene, bensì si tratta determinatamente di *illecito* e di *giustizia* [...] Se la connessione essente in sé del delitto e del suo annullamento e poi il pensiero del *valore* e della comparabilità di entrambi secondo il valore non vien colta, si può giungere al punto (Klein, *Elem. Di diritto pen.*, § 9) che in una pena vera e propria si vede un legale soltanto *arbitrario* di un male con un'azione non permessa»<sup>102</sup>.

Per tale ragione, alle teorie che vedono nella pena un male necessario, Hegel contrappone una dottrina fondata sul presupposto che

«il punire sia *giusto* in sé e per sé»<sup>103</sup>, e persino sia un «*diritto posto nel delinquente* stesso [...] poiché nella sua azione come azione di un *essere razionale* è implicito che essa è qualcosa di universale, che ad opera di essa è stabilita una legge ch'egli nella sua azione ha riconosciuto per sé, sotto la qual legge egli dunque può venir sussunto, come sotto il *suo* diritto [...]. Che ivi la pena venga riguardata come contenente il *di lui* proprio *diritto*, in ciò il delinquente viene *onorato* come essere razionale<sup>104</sup>». In definitiva, «il togliere il delitto in tanto è *retribuzione*, in quanto essa secondo il concetto è lesione della lesione e, secondo l'esserci del delitto, ha un'estensione determinata, qualitativa e quantitativa, quindi anche la di lui negazione come esserci ha un'altrettale estensione. Ma questa identità riposante sul concetto non è l'*uguaglianza* nelle caratteristiche specifiche, bensì nelle caratteristiche essenti *in sé* della lesione – secondo il *valore* della medesima»<sup>105</sup>.

In definitiva, per Hegel la pena non è un *male* particolare che colpisca e neutralizzi l'altro male particolare causato dal delitto, bensì è un *bene* che nientifica il *male* del delitto

---

<sup>101</sup> G.W.F. HEGEL, *Lineamenti di filosofia del diritto*, cit., § 99, 88.

<sup>102</sup> *Ibidem*, nonché § 101, 92.

<sup>103</sup> *Ibidem*, § 99, 89.

<sup>104</sup> *Ibidem*, § 100, 89-90.

<sup>105</sup> *Ibidem*, § 101, 90.

sia sul piano della individualità sia su quello della universalità, proteggendo e riconfermando il diritto comune dello Stato.

A tal proposito, è evidente come Hegel si stia rivolgendo contro le dottrine penali tedesche del secolo XVIII e XIX, per le quali il fine della pena non era già la retribuzione bensì la *prevenzione*, e che trattavano la persona del reo non come entità razional-spirituale bensì come puro fattore di disordine materiale o, al più, psichico da intimidire; eloquente sul punto l'annotazione di Eduard Gans, per la quale:

«la teoria penale di Feuerbach fonda la pena sulla minaccia, [...] ma come sta la questione con la giuridicità della minaccia? Quest'ultima presuppone l'uomo come non-libero, e vuole costringere mediante la rappresentazione di un male. Ma il diritto e la giustizia devono aver la loro sede nella libertà e nella volontà e non nell'illibertà, alla quale si rivolge la minaccia. Con la fondazione della pena in questa guisa, è come se qualcuno solleva il bastone contro un cane, e l'uomo vien trattato non secondo il suo onore e libertà, bensì come un cane. Ma la minaccia, che in fondo può indignare l'uomo fino a fargli dimostrare contro alla medesima la sua libertà, mette affatto da parte la giustizia. La coercizione psicologica può riferirsi soltanto alla differenza qualitativa e quantitativa del delitto, non alla natura del delitto stesso»<sup>106</sup>. Pertanto, conclude Gans, «la retribuzione è l'interna connessione e l'identità di due determinazioni, che appaiono come diverse ed anche possiedono una diversa esistenza esterna l'una di fronte all'altra. Quando il delinquente subisce la retribuzione, ciò ha il sembiante di una determinazione estranea, che non gli appartiene; ma la pena, come abbiamo visto, è pur tuttavia soltanto manifestazione del delitto, cioè l'altra metà, la quale presuppone necessariamente la prima. Ciò che la retribuzione ha in primo luogo di contro a sé è che essa appare come qualcosa di immorale, come vendetta, e che essa può così passare per un che di personale. Ma non l'elemento personale, sebbene il *concetto* attua la retribuzione di stessa [...]. In una situazione della società in cui non ci sono né giudici né leggi, la pena ha sempre la forma della vendetta, e questa rimane in tanto manchevole, in quanto è azione di una volontà soggettiva, quindi non conforme al contenuto. I componenti del tribunale sono invero anche persone, *ma la loro volontà è quella universale della legge, ed essi non vogliono immettere nella pena niente che non si trovi già nella natura della cosa*»<sup>107</sup>.

Questo è uno snodo fondamentale della teoria della pena come espressione dello Spirito oggettivo: la sanzione non è, infatti, semplice manifestazione di una volontà soggettiva e individuale, come invece accade nella vendetta privata, ma rappresenta la *longa manus*

---

<sup>106</sup> Commento di Eduard Gans al § 99 dei *Lineamenti*; contro le teorie penali della pura coazione psicologica, cfr. G.W.F. HEGEL, *Le maniere scientifiche di trattare il diritto naturale*, cit., 255.

<sup>107</sup> Commento di Eduard Gans ai §§ 101-102 dei *Lineamenti*.

dello Stato nell'atto stesso di riaffermare la validità e l'efficacia di quella volontà universale che è espressa nella legge. Si tratta, per tornare alle parole di Hegel, della «esigenza di una *giustizia* liberata dall'aspetto e l'interesse soggettivo così come dall'accidentalità della forza, epperò *non vendicativa*, bensì *punitiva*. In ciò risiede *anzitutto* l'esigenza di una volontà che, come volontà *soggettiva* particolare, voglia l'universale come tale»<sup>108</sup>.

Da tale *corpus* di considerazioni sorge la necessità del passaggio razionale dal diritto astratto (o formale) allo Spirito oggettivo inteso come *moralità*: infatti, finché lo Spirito oggettivo viene ridotto a semplice volontà soggettiva, unilaterale e particolare, lo scandalo della pena rimane aperto come una ferita infiammata, poiché la volontà stessa resta immediata, cioè soggettiva, accidentale, non mediata da un metro oggettivo e universale; affinché, invece, la pena assurga al piano dell'universale, è necessario che la volontà *esca da se stessa*, lasciando il piano del diritto astratto e approdando a quello della moralità<sup>109</sup>, cioè della volontà – non più della persona bensì del *soggetto*, dice Hegel – in quanto è «*infinita non meramente in sé, bensì per sé*»<sup>110</sup>.

**5.2.** La teoria della pena viene, infine, completata da Hegel all'interno dell'**eticità**, laddove – nella sezione relativa alla società civile e al giudizio – viene precisato quanto segue:

«Il diritto di fronte al delitto nella forma della *vendetta* è soltanto diritto *in sé*, non nella forma del diritto, cioè non giusto nella sua esistenza. In luogo della parte lesa entra in scena qui *l'universale* leso, che nel giudizio ha realtà peculiare, e prende su di sé la persecuzione e punizione del delitto, la quale pertanto cessa d'esser il contraccambio soltanto *soggettivo* e accidentale attraverso la vendetta e si muta nella verace conciliazione del diritto con se stesso, in *pena*, – nel rispetto oggettivo, come conciliazione della *legge* che col togliere il delitto ristabilisce e con ciò *realizza* come *valida* se stessa, e nel rispetto soggettivo del delinquente, come conciliazione della *sua legge dal lui saputa e valida* per lui e a *sua protezione*, nella cui esecuzione in lui egli quindi addirittura trova l'appagamento della giustizia, soltanto il compimento di quanto stava in *lui* compiere»<sup>111</sup>.

---

<sup>108</sup> G.W.F. HEGEL, *Lineamenti di filosofia del diritto*, cit., § 103, 93.

<sup>109</sup> Questo il commento di Eduard Gans al § 104 dei *Lineamenti*, snodo nevralgico tra il diritto astratto e la moralità: «Appartiene alla verità che il concetto sia e che questo esserci corrisponda al concetto medesimo. Nel diritto, la volontà ha il suo esserci in un che di esteriore; ma quel che c'è di più, è che la volontà abbia il suo esserci in lei stessa, in un che di interiore: dev'essere per se stessa, soggettività, e aver sé di fronte a se stessa. Questo rapportarsi a sé è *l'affermativo*, ma questo la volontà può ottenere soltanto grazie al togliere la sua immediatezza. L'immediatezza tolta nell'illecito conduce in tal modo mediante la pena, cioè mediante la nullità di quest'ultima, all'affermazione – alla *moralità*».

<sup>110</sup> G.W.F. HEGEL, *Lineamenti di filosofia del diritto*, cit., § 105, 95.

<sup>111</sup> *Ibidem*, § 220, 177-178.

**6. Considerazioni conclusive.** — Nelle presenti riflessioni, abbiamo cercato di dare un affresco generale e in gran parte compilativo della tesi hegeliana del diritto come Spirito oggettivo e abbiamo, in particolare, tratteggiato le “conseguenze” che tale impostazione produce nel diritto penale.

Il fronte di studio, tuttavia, è e rimane ancora aperto, poiché, al di là dell’indagine sistematica di Hegel sui differenti aspetti della materia giuridica, resta da comprendere cosa sia veramente il *Geist* per il filosofo tedesco.

Come illustrato in modo chiarissimo da Félix Adolfo Lamas in numerosi studi, tra i quali il già citato *Hegel y la disolución de la tradición de la ley natural. El apogeo del gnosticismo moderno* (2015), la vera aporia hegeliana consiste nel pretendere di fondare il reale sullo Spirito, *quando però in Hegel non si dà alcuna distinzione tra immanenza e trascendenza*, tutto essendo eternamente e inesorabilmente *immanente*<sup>112</sup>. Così facendo, lo Spirito hegeliano – allontanandosi dalla nozione classica dello spirito come intelligenza e *nous* non materiali<sup>113</sup> – non riesce ad elevarsi veramente dal piano immanente della materialità e della pura necessità (nonostante l’apparente declaratoria dello Spirito come massima espressione di libertà) al piano della trascendenza e della immaterialità, così che «*sea tan posible hablar de un idealismo espiritualista como de un idealismo materialista; y esto último es lo que hizo Marx, aunque llamando “realismo” a su idealismo*»<sup>114</sup>.

Solo apparentemente Hegel, dunque, riesce a superare una delle grandi aporie emergenti dalle *Critiche* kantiane, vale a dire **il dualismo tra realismo e idealismo**; tale dualismo viene risolto dal filosofo dello Spirito semplicemente *riducendo la realtà al piano dell’immanenza*, così – pur nel formale e nominale ossequio alle teorie platoniche e aristoteliche – replicando in chiave moderna l’antica **linea gnostica** del neoplatonismo di Plotino e di Proclo.

Vi sono aspetti del pensiero hegeliano che potrebbero far pensare a una rifondazione moderna della giuridicità classica come espressione di Dio; pensiamo all’annotazione di Eduard Gans al § 258 dei *Lineamenti di filosofia del diritto*:

---

<sup>112</sup> F.A. LAMAS, *Dialéctica y concreción del derecho*, cit., 61: «*La dialéctica hegeliana, y su heredera, la marxista, son expresión de una concepción radicalmente inmanentista de la realidad y se presentan como una tentativa de explicación deductiva, rígidamente necesarista y sistemática del mundo. Más allá del nombre que adoptan, son exactamente lo contrario a la dialéctica clásica*». Per le radici immanentistiche e volutaristiche del pensiero hegeliano, cfr. F.A. LAMAS, *Ensayo sobre el orden social*, cit., 150 ss.

<sup>113</sup> F.A. LAMAS, *Las raíces espirituales de la razón, la ley y el derecho - La teoría del espíritu y sus falsificaciones, Seminario de Metafísica* del 27 aprile 2023, in [www.viadiialectica.com](http://www.viadiialectica.com): «*Según Platón y Aristóteles, el espíritu se manifiesta sobre todo en el nivel de la inteligencia, en el nivel del nous, y a partir de ahí en la voluntad. También advertimos que el espíritu se contrapone al material y a las cosas materiales. El espíritu se vincula más bien a forma, por oposición a materia*».

<sup>114</sup> F.A. LAMAS, *Hegel y la disolución de la tradición de la ley natural*, cit., 162.

«Lo Stato in sé è l'intero etico, la realizzazione della libertà, ed è fine assoluto della ragione che la libertà sia reale. Lo Stato è lo spirito che sta nel mondo e con coscienza realizza sé nel medesimo, mentre esso realizza sé nella natura soltanto come l'altro da sé, come spirito dormiente. [...] È l'incedere di Dio nel mondo, ciò che lo Stato è, il fondamento di esso è la potenza della ragione realizzante sé come volontà. Nel caso dell'idea dello Stato non si devono avere dinnanzi agli occhi Stati particolari, non particolari istituzioni, si deve piuttosto considerare per sé l'idea, questo *Dio reale*»<sup>115</sup>.

Tuttavia, anche quando pare che Hegel intenda fondare l'esistenza, l'autorità e la legittimazione dello Stato su Dio inteso come Spirito assoluto, tale progetto filosofico conduce a lidi assolutamente remoti rispetto a quelli del cristianesimo e del pensiero politico platonico-aristotelico-tomista: infatti, nel sistema hegeliano «non si tratta di un Dio trascendente, radicalmente diverso dal mondo, Atto puro, libero creatore, ecc., secondo la tradizione classico-cristiana. Si tratta, al contrario, di una **divinità immanente nel mondo e nella storia**, che si realizza in loro e la cui legge interna è **la necessità dialettica**. Un dio necessario, dalla spiritualità discutibile quanto la sua trascendenza; un dio astuto e crudele, che usa le passioni, le lotte e il sangue degli uomini per ottenere il proprio vita. È, in senso stretto, il Principe di questo Mondo, il cui potere è identico alla sua negatività»<sup>116</sup>.

In effetti, laddove Hegel definisce lo Spirito oggettivo come «l'Idea assoluta, ma soltanto come Idea assoluta essente-*in-sé*» e afferma che, «poiché con ciò lo Spirito oggettivo si trova sul terreno della Finitezza, la sua Razionalità reale conserva in sé l'aspetto della fenomenicità esteriore»<sup>117</sup>, pare che tra il diritto come Spirito oggettivo *finito*, fenomenico, materiale, immanente ed esteriore, e l'*infinità* dello Spirito Assoluto, cioè di Dio, non vi possa essere alcun passaggio plausibile, a meno – e questo è il punto – di non ridurre Dio stesso a materia, immanenza e finitudine.

Come evidenziato dalle fulgenti parole di Lamas, in Hegel,

«il grande assente è il vero Dio, Signore della pace. Hegel sembra non aver compreso, o rifiutato di comprendere, l'infinita ricchezza dell'Essere che, in quanto è infinitamente perfetto, è di per sé diffusivo, traboccando nella partecipazione che fa di se stesso nel creare *ex nihilo* enti finiti e nella grazia di Cristo, attraverso un atto di amore e di libertà, senza alcuna necessità e senza "emanazione" (al modo neoplatonico-gnostico).

---

<sup>115</sup> Annotazione di Eduard Gans al § 258 dei *Lineamenti di filosofia del diritto*.

<sup>116</sup> F.A. LAMAS, *Hegel y la disolución de la tradición de la ley natural*, cit., 163.

<sup>117</sup> G.W.F. HEGEL, *Enciclopedia*, cit., § 483.

[Hegel] non comprese, o si rifiutò di comprendere, che nella roccia viva di quella Bontà sussistente si fonda la possibilità e attualità del bene comune politico e della legge naturale, principi di ogni ragione e giustizia per gli uomini, lo Stato e la Legge nella vita temporale. Bontà che è l'unica forma di autarchia assoluta, e che convoca tutta la creazione come suo fine ultimo»<sup>118</sup>.

GABRIELE CIVELLO  
*Ricercatore di diritto penale (RTDB)*  
*Università degli Studi di Cagliari*

---

<sup>118</sup> *Ibidem*, 164.